

Vademecum

**Le misure USA ex Sezione 232
sulle importazioni
di acciaio e alluminio**



**Avv. Fabrizio Di Gianni
Avv. Aldo Scalini**

13 novembre 2025

Indice

1. Introduzione

2. Elenco dei prodotti soggetti al dazio del 50% ex Sezione 232

3. Modalità applicative delle misure ex Sezione 232: prodotti interamente composti di alluminio o acciaio

4. Modalità applicative delle misure ex Sezione 232: prodotti contenenti alluminio e acciaio

5. Paesi di colata e necessaria documentazione a supporto

6. Regimi eccezionali: esenzioni dai dazi ex Sezione 232 secondo l'Accordo UE-USA


7. Aspetti procedurali

1. Introduzione

Il *vademecum* fornisce un quadro operativo, aggiornato al 20 ottobre 2025, delle misure tariffarie imposte dagli Stati Uniti sulle importazioni di prodotti in acciaio e alluminio, compresi i prodotti derivati, ai sensi della Sezione 232 del *Trade Expansion Act* del 1962, come da ultimo modificate il 18 agosto 2025



2. Elenco dei prodotti soggetti al dazio del 50% ex Sezione 232



La **sezione 2** fornisce una **panoramica cronologica e completa dei prodotti soggetti ai dazi del 50% ex Sezione 232**, con indicazione dei codici doganali e delle relative aliquote applicabili

L'applicazione dei dazi ai sensi della Sezione 232 sulle importazioni di prodotti in acciaio o alluminio, nonché di alcuni prodotti derivati, trova fondamento in cinque *Proclamations* del Presidente degli Stati Uniti

La lista completa di tutti i prodotti soggetti ai dazi ex Sezione 232 è contenuta nell'**Allegato 1**

2.1. Regime dazi per prodotti in acciaio - Struttura

Codice 9903.81.87 – Dazio del 50% sui prodotti di cui alla lettera (j) della nota 16 del Capitolo 99 dell'HTSUS

Codice 9903.81.89 – Dazio del 50% sui prodotti di cui alla lettera (l) della nota 16 del Capitolo 99 dell'HTSUS

Codice 9903.81.90 – Dazio del 50% sui prodotti di cui alla lettera (m) della nota 16 del Capitolo 99 dell'HTSUS

Codice 9903.81.91 – Dazio del 50% sul valore della componente di acciaio dei prodotti di cui alla lettera (n) della nota 16 del Capitolo 99 dell'HTSUS

In base alla disposizione che precede la lista di cui alla lettera (j) della nota 16 del Capitolo 99 dell'HTSUS, si evince che il dazio del 50% ex Sezione 232 si applica sul valore dichiarato del contenuto di acciaio del prodotto per i seguenti prodotti: es. 7301.10.00; 7302.10; 7302.40.00; 7302.90

Codice 9903.81.92 – NON applicazione del dazio del 50% sui prodotti di cui alle voci doganali **9903.81.90** e **9903.81.91** (*Melted and poured in the USA*)

a. Codice 9903.81.87 – Dazio del 50% sui prodotti di cui alla lettera (j)

APPLICAZIONE DEL DAZIO

Per i prodotti indicati alla lettera (j) della Nota 16 del Capitolo 99 dell'HTSUS (prodotti in acciaio), si applica un dazio pari, di norma, al **50% del valore dichiarato in dogana del prodotto importato**. A questo si aggiunge l'eventuale dazio MFN

ESEMPIO PRATICO

Codice 7208: Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti



b. Codice 9903.81.89 – Dazio del 50% sui prodotti di cui alla lettera (I)

APPLICAZIONE DEL DAZIO

Per i prodotti indicati alla lettera (I) della Nota 16 del Capitolo 99 dell'HTSUS (derivati), si applica un dazio pari, di norma, al **50% del valore dichiarato in dogana del prodotto importato**. A tale dazio si aggiunge l'eventuale dazio MFN

ESEMPIO PRATICO

Codice 8708.29.21: Componenti stampati in acciaio per trattori agricoli




c. Codice 9903.81.90 – Dazio del 50% sui prodotti di cui alla lettera (m)

APPLICAZIONE DEL DAZIO

Per i prodotti elencati alla lettera (m) della Nota 16 del capitolo 99 dell'HTSUS (derivati), si applica un dazio pari, di norma, al **50% del valore dichiarato in dogana del prodotto importato**. A tale dazio si aggiunge l'eventuale dazio MFN

ESEMPIO PRATICO

Codice 7307.21.10: Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio: profilati



Nota: In virtù del codice **9903.81.92**, non si applica il dazio del 50% ai prodotti derivati di ferro o acciaio laddove il prodotto derivato sia stato lavorato in un altro Paese a partire da articoli di acciaio fusi e colati negli Stati Uniti

d. Codice 9903.81.91 – Dazio del 50% sui prodotti di cui alla lettera (n)

APPLICAZIONE DEL DAZIO

Per i prodotti elencati alla lettera (n) della Nota 16 del capitolo 99 dell'HTSUS (derivati) si applica:

1. Un dazio del 50% sul valore della componente di acciaio del prodotto e l'eventuale dazio MFN; e
2. Un dazio del 15% o dazio MFN se superiore al 15% applicato sulla parte non in acciaio

ESEMPIO PRATICO

Codice 8211.91.25 : Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame: Coltelli da tavola a lama fissa



Nota: In virtù del codice **9903.81.92**, non si applica il dazio del 50% ai prodotti derivati di ferro o acciaio laddove il prodotto derivato sia stato lavorato in un altro Paese a partire da articoli di acciaio fusi e colati negli Stati Uniti

2.2. Regime dazi per prodotti in alluminio - Struttura

Codice 9903.85.02 – Dazio del 50% sui prodotti di cui alla lettera (g) della nota 19 del Capitolo 99 dell'HTSUS

Codice 9903.85.04 – Dazio del 50% sui prodotti di cui alla lettera (i) della nota 19 del Capitolo 99 dell'HTSUS

Codice 9903.85.07 – Dazio del 50% sui prodotti di cui alla lettera (j) della nota 19 del Capitolo 99 dell'HTSUS

Codice 9903.85.08 – Dazio del 50% sul valore della componente di acciaio dei prodotti di cui alla lettera (k) della nota 19 del Capitolo 99 dell'HTSUS

Nota

Lo schema analizzato in dettaglio per i prodotti in acciaio e derivati si ripropone, con le stesse caratteristiche, anche per i prodotti in alluminio

Codice 9903.85.09 – NON applicazione del dazio del 50% sui prodotti di cui alle voci doganali 9903.85.07 e 9903.85.08 del Capitolo 99 dell'HTSUS (*Smelted and cast in the USA*)

3. Modalità applicative: prodotti interamente composti di acciaio/alluminio

La **sezione 3** discute le modalità applicative del dazio del 50% ex Sezione 232 con riferimento ai prodotti composti unicamente di acciaio e alluminio (inclusi i prodotti c.d. derivati)

Dal punto di vista pratico, il calcolo del dazio applicabile su questa tipologia di prodotti non pone particolari difficoltà. Esso corrisponde infatti al **50% del valore del prodotto importato dichiarato in dogana**. A questo dazio, si aggiunge l'**eventuale dazio MFN** calcolato sul valore del prodotto


Si rimanda all'**Allegato I** per la lista dei prodotti interamente composti di acciaio/alluminio o derivati soggetti al dazio ex Sezione 232




4. Modalità applicative: prodotti che contengono acciaio/alluminio



La **sezione 4** analizza le modalità applicative del dazio del 50% *ex* Sezione 232 ai **prodotti derivati che contengono acciaio e/o alluminio**




Ai fini del calcolo del dazio su tali prodotti è necessario **distinguere il valore della componente in acciaio e/o alluminio da quello relativo alle altre parti** del prodotto




Oltre ad illustrare il metodo di determinazione del valore della componente metallica, la sezione offre un esempio pratico di calcolo e indica la documentazione da presentare in dogana a supporto della dichiarazione



5. Paesi di colata e necessaria documentazione a supporto



6. Regimi eccezionali: esenzioni dai dazi ex Sezione 232 secondo l'Accordo UE-USA



La **Sezione 6** esamina i regimi eccezionali di esenzione dai dazi previsti dall'Accordo tra Unione europea e Stati Uniti ("**Accordo UE-USA**")

7. Aspetti procedurali

La **Sezione 7** affronta alcuni **aspetti procedurali** di rilievo connessi all'applicazione dei dazi ex Sezione 232.

In particolare:

- fornisce indicazioni su come **contestare** la classificazione doganale o l'entità del dazio mediante la **procedura di "protest"**;

- illustra il **quadro sanzionatorio** e i **meccanismi di enforcement** connessi all'applicazione dei dazi ex Sezione 232, includendo **esempi** di violazioni, sanzioni amministrative e penali



8. Key takeaways

1. Qual è la base di calcolo del dazio ai sensi della Sezione 232:

Il dazio si calcola, a seconda dei casi (i.e., prodotti interamente di acciaio/ alluminio o contenenti acciaio/alluminio) sul valore doganale del prodotto importato o della componente di acciaio e/o alluminio in esso contenuta

2. Come si calcola il valore doganale:

Il valore doganale si determina in base al **Transaction Value**, ossia il prezzo effettivamente pagato o pagabile per la merce venduta per l'esportazione negli Stati Uniti (*price actually paid or payable for the merchandise when sold for exportation to the United States*, ai sensi del 19 U.S.C. § 1401a(b)(1))

Questo significa che il valore della componente di acciaio o alluminio non è quello della **sola materia prima utilizzata**, ma comprende anche le lavorazioni e le finiture

Nel caso in cui tale valore non sia determinabile, si ricorre ai **metodi secondari** previsti: *Deductive Value*, *Computed Value* e, in via residuale, il *Fallback Method*

3. Come bisogna dichiarare il valore doganale:

- se il valore della componente in alluminio/acciaio è **pari al valore totale del prodotto** o **non è noto**, il dazio deve essere dichiarato utilizzando l'**intero valore** in un'unica voce di dichiarazione (*entry line*);
- se invece il valore della componente in alluminio/acciaio è **inferiore al valore totale**, occorre dichiarare **due voci distinte**: una per la parte non in alluminio/acciaio e una per la parte in alluminio/acciaio, seguendo le istruzioni specificate dal CBP

Grazie

Brussels

Glaverbel Building
Chaussée de la Hulpe 166
Terhulpesteenweg
B-1170 Brussels
Belgium

T +32 (0)2 647 73 50
F +32 (0)2 640 64 99

Geneva

26, boulevard des Philosophes
CH-1205
SwitzerlandGeneva

T +41 (0)22 320 90 20
F +41 (0)22 320 94 20

London

Holborn Gate, 330 High Holborn
London, WC1V 7QH
United Kingdom

T +44 (0)20 7406 1471